

**Ordinanza
sulle quote cantonali di partecipazione
alle indennità e agli aiuti finanziari
destinati al traffico regionale
(OQC)**

del 18 dicembre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 53, 61 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957¹ sulle ferrovie (Lferr).,

ordina:

Art. 1² Oggetto

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale.

Art. 2³ Calcolo della quota cantonale

La quota cantonale equivale al prodotto della partecipazione cantonale e la quota di un Cantone a una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale; essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3⁴ Calcolo della partecipazione cantonale

¹ Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind.) e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all'unità:

- a. partecipazione cantonale (ind.) = $\text{CIS (ind.)}^3 \times 0,5375 + 0,2$;
- b. partecipazione cantonale (inf.) = $\text{CIS (inf.)}^4 \times 0,733 + 0,15$.

RU 1996 169

¹ RS 742.101

² Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

² È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 Lferr.

³ Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato della presente ordinanza.

Art. 4⁵ Variazione annuale massima della quota della Confederazione

La quota annuale della Confederazione all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale può variare al massimo del 5 per cento della quota della Confederazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 Lferr.

Art. 5 Condizioni strutturali

Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale [IS(inf.)].⁶

Art. 6 Calcolo degli indici strutturali

¹ Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule:

a. $IS(ind.) = 0,7 \times IDD + 0,3 \times ILF$

b. $IS(cinv.) = 0,3 \times IDD + 0,7 \times ILF$

dove:

IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.

ILF = indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da 0,3 m per abitante.

² Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti:

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

- a. $CIS (ind.) = \{600\% - IS (ind.)\} / 600 \%$
- b. $CIS (inf.) = \{665\% - IS (inf.)\} / 665 \%$

Art. 7 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

¹ Se la linea passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.

² Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione tenendo conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

³ L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene per quarti.

⁴ La lunghezza della linea (lunghezza esercitata) si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.

⁵ Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 marzo 1975⁸ concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge sulle ferrovie è abrogata.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:

- a. alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99;
- b. alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁹ sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.

² Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano nell'appendice.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁸ [RU 1975 615, 1985 670 n. I 8; RS 616.611 n. I 4]

⁹ RS 616.1

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

*Allegato*¹⁰
(art. 3 cpv. 4)

Partecipazioni cantonali¹¹

(in per cento)

Cantoni	Partecipazione cantonale (ind.)	Partecipazione cantonale (inf.)
	Anni d'orario 2008–2011	Anni civili 2008–2011
ZH	67	80
BE	46	43
LU	56	70
UR	29	34
SZ	47	51
OW	33	42
NW	45	43
GL	37	56
ZG	65	82
FR	43	43
SO	57	66
BS	73	87
BL	61	67
SH	58	77
AR	40	27
AI	26	17
SG	55	65
GR	20	15
AG	61	73
TG	53	56
TI	48	62
VD	50	50
VS	35	31
NE	50	50
GE	71	86
JU	27	22

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

¹¹ In vigore il 9 dic. 2007 per le indennità dell'offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, e il 1° gen. 2008 per gli aiuti finanziari per l'infrastruttura del traffico regionale.

